Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 gennaio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1982, n. **978.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cassino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale degli studi di Cassino;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cassino;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cassino, approvato con il decreto sopra indicato, è modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 14 del capitolo II, con il conseguente spostamento dei capitoli e degli articoli successivi, sono aggiunti il seguente nuovo capitolo e i seguenti nuovi articoli:

Capitolo III

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 15. — La facoltà di economia e commercio ha lo scopo di promuovere la cultura economica generale ed economico-aziendale e di fornire la preparazione specialistica per gli operatori economici e i dirigenti di azienda.

Art. 16. — La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

L'esame di laurea consiste in una o più dissertazioni scritte in uno degli insegnamenti del corso per il quale lo studente abbia superato l'esame.

Art. 17. — L'ordinamento degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni e prevede le seguenti materie:

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) matematica generale;
5) matematica finanziaria (biennale);
6) statistica (biennale);
7) economia politica (biennale);
8) diritto del lavoro;
9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) economia e politica agraria;
11) politica economica e finanziaria;
12) storia economica;
13) geografia economica (biennale);
14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale e commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese o spagnola (triennale);
19) lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

1) diritto della navigazione;
2) diritto industriale;
3) diritto amministrativo;
4) diritto processuale civile;
5) diritto internazionale;
6) demografia;
7) legislazione bancaria;
8) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
9) economia dei trasporti;
10) economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
11) tecnica del commercio internazionale;
12) tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
13) storia delle esplorazioni geografiche;
14) lingua araba;
15) lingua albanese;
16) lingua ungherese;
17) lingua russa;
18) lingua ceco-slovacca;
19) lingua serbo-croata;
20) economia montana e forestale;
21) tecnica delle ricerche di mercato;
22) contabilità di Stato e degli enti pubblici;
23) tecnica della revisione aziendale;
24) diritto della previdenza sociale;
25) diritto fallimentare;
26) diritto sindacale;
27) diritto tributario;
28) econometria;
29) economia dell'azienda agraria;
30) economia aziendale;
31) economia e politica del lavoro;
32) economia dello sviluppo;
33) economia e politica industriale;
34) economia e tecnica degli impianti industriali;
35) economia e tecnica della pubblicità;
36) economia e politica internazionale;
37) economia e politica monetarie;
38) economia regionale;
39) applicazione dell'elaborazione automatica dei dati alla gestione aziendale;
40) finanza aziendale;
41) organizzazione aziendale;
42) programmazione economica;
43) ragioneria pubblica;

44) ricerca operativa applicata alla gestione aziendale;

45) sociologia;

46) tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi;

47) tecnologia dei cicli produttivi.

Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Art. 18. — Ai fini di un più completo insegnamento delle lingue straniere, alle cattedre di tali materie possono essere assegnati lettori di nazionalità straniere secondo le modalità stabilite dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubbl ca n. 382/80.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1983.

Individuazione dei comuni della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici nell'ottobre 1982.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali;

Ravvisata la necessità di individuare i comuni della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici dei giorni 17 ottobre 1982 e successivi;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che ha sentito in proposito la regione interessata;

Decreta:

Articolo unico

I comuni della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici dei giorni 17 ottobre 1982 e successivi, nei quali devono effettuarsi gli interventi di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono i seguenti:

Assisi
Costacciaro
Fossato di Vico
Gubbio
Gualdo Tadino
Nocera Umbra
Perugia
Scheggia e Pascelupo
Sigillo
Spello
Umbertide
Valfabbrica
Valtopina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
FORTUNA

(355)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 dicembre 1982.

Proroga del coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituti penitenziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato il permanere di gravi ragioni di sicurezza;

Considerato che l'Amministrazione penitenziaria non dispone ancora di un adeguato numero di istituti rispondenti ai requisiti stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

Ritenuta la perdurante necessità che i servizi istituzionali svolti dall'Amministrazione penitenziaria allo esterno degli istituti di pena siano integrati mediante l'eccezionale e temporaneo concorso di reparti delle forze di polizia e che il coordinamento ed il controllo dei relativi interventi vengano attuati a livello centrale;

Visti l'art. 1 nonché il capo IV del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584; gli articoli 52, 54 e 56 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 e successive modificazioni; l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni del decreto ministeriale 4 maggio 1977, prorogate con decreto ministeriale 25 novembre 1980, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1984.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(356)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 1983.

Modalità per l'applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti depositi liberi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, e gli esercenti depositi commerciali di prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono tenere un apposito registro annuale dei corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, in quantità superiore a dieci quintali.

Il registro deve essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, a vidimazione secondo le modalità previste dal codice civile per le scritture contabili.

Il registro può essere costituito anche da schede o fogli mobili, numerati progressivamente.

Dell'avvenuta istituzione e degli estremi di vidimazione del registro, l'esercente deve dare comunicazione annuale all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed al comando del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio.

Art. 2.

Il registro deve contenere i seguenti dati per ogni pagamento e riscossione, anche se riguardanti importi parziali:

A) *Per le forniture ricevute*:

1) generalità della ditta fornitrice;

2) estremi del documento fiscale emesso a scorta del prodotto;

3) importo e modalità di pagamento;

4) estremi del titolo emesso (assegno circolare, assegno di conto corrente bancario, vaglia postale, bonifico bancario, ecc.);

5) nominativo della persona incaricata del versamento, solo per i pagamenti in contanti.

B) *Per le forniture effettuate*:

1) generalità del cliente;

2) estremi del documento fiscale emesso a scorta del prodotto;

3) importo e modalità di riscossione;

4) estremi del titolo incassato;

5) nominativo della persona che ha consegnato la somma all'incaricato della ditta, solo per le riscossioni in contanti.

Le annotazioni devono essere eseguite con riferimento al giorno in cui è avvenuto il pagamento o la riscossione.

Art. 3.

Il registro dei corrispettivi deve essere scritturato in modo leggibile, senza correzioni o raschiature. Le parole ed i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale, in modo da restare sempre leggibili; le annotazioni esatte dovranno essere riportate in corrispondenza.

Il registro dei corrispettivi deve essere tenuto e custodito presso il deposito, assieme al registro di carico e scarico previsto, per i depositi di oli minerali, dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e, per i depositi commerciali dei prodotti aromatici, dall'art. 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 1977.

Per esigenze amministrativo-contabili, è consentito tenere il registro dei corrispettivi presso altra sede della ditta, che dovrà essere comunicata all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed al comando del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, assieme alla comunicazione prevista nell'ultimo comma del precedente art. 1.

Per le forniture effettuate da un impianto per conto di altra ditta, il registro dei corrispettivi deve essere tenuto dalla effettiva ditta venditrice, la quale deve comunicare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed al comando del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, la località ove ha sede l'ufficio in cui viene tenuto il predetto registro.

Alla fine dell'anno solare, il registro dei corrispettivi deve essere consegnato, unitamente al registro di carico e scarico per i depositi di oli minerali, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per la custodia secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 13 agosto 1957, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

Roma, addì 14 gennaio 1983

Il Ministro: FORTE

(357)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 gennaio 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1982, biennali e quadriennali, relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1983 e scadenza 1° agosto 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i propri decreti:

n. 5285/66-AU-16 del 19 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° agosto 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 5286/66-AU-17 del 19 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° agosto 1982, a quarantotto mesi, fino a lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1983 e scadenza 1° agosto 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

al 9,47108% per i CCT 1° agosto 1982, a ventiquattro mesi;

al 10,07108% per i CCT 1° agosto 1982, a quarantotto mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° agosto 1983 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

al 9,45% per i CCT 1° agosto 1982, a ventiquattro mesi;

al 10,05% per i CCT 1° agosto 1982, a quarantotto mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 5285 e n. 5286 del 19 luglio 1982, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° agosto 1983, è determinato nella misura:

del 9,45% per i CCT 1° agosto 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 2;

del 10,05% per i CCT 1° agosto 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 333.750.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 283.500.000.000 per i CCT 1° agosto 1982, a ventiquattro mesi;

di L. 50.250.000.000 per i CCT 1° agosto 1982, a quarantotto mesi,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

(358)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 dicembre 1982.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori della industria, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, che estende la perequazione automatica, di cui all'art. 19 della legge n. 153 del 1969, alle pensioni sociali;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 160 del 1975, che disciplina la variazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi secondo i criteri di automaticità di cui all'art. 19 della legge n. 153 del 1969;

Visto l'art. 7 della legge n. 160 del 1975, che estende la perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, dei mutilati ed invalidi civili, nonché dei sordomuti;

Visto l'art. 9 della legge n. 160 del 1975, che introduce il collegamento dei trattamenti minimi di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 10 della legge n. 160 del 1975, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni superiori ai trattamenti minimi;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che estende la normativa della perequazione automatica di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975 alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive od integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonché alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 16, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che dispone l'applicazione della perequazione automatica, di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione;

Visti l'art. 14, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'art. 23, quinto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 21512 in data 30 settembre 1982;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento delle variazioni degli indici delle retribuzioni minime, del costo della vita e dei punti di contingenza nel settore dell'industria, agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 1983;

Decreta:

Art. 1.

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, tra il periodo agosto 1980-luglio 1981 e il periodo agosto 1981-luglio 1982, è risultata pari a + 19,9.

Art. 2.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, tra il periodo agosto 1980-luglio 1981 e il periodo agosto 1981-luglio 1982, è risultata pari a + 16,1.

Art. 3.

La misura percentuale di cui all'art. 10, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, derivante dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, è risultata pari a + 3,8.

La quota aggiuntiva di cui all'art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, (derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di contingenza, accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo agosto 1981-luglio 1982 nel numero di 43, per il valore unitario di ciascun punto fissato in lire 1.910), è risultata pari a L. 82.130 mensili.

Roma, addì 28 dicembre 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(313)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1982.

Approvazione di clausole di rivalutazione gratuita della prestazione assicurata, da applicare a tariffe in vigore, presentate dalla S.p.a. Mediolanum vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1981 della S.p.a. Mediolanum vita, già Vita Latina S.p.a., con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune clausole particolari di adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Viste le clausole di adeguamento allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti clausole, da applicare alle tariffe di assicurazione in vigore di seguito indicate, presentate dalla S.p.a. Mediolanum vita, già Vita Latina S.p.a., con sede in Milano:

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 25 - mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale n. 10439 del 20 novembre 1975;

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 22 - mista a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno con capitalizzazione delle decrescenze del premio, approvata con decreto ministeriale n. 12874 del 15 dicembre 1980;

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 29 - mista a premio annuo costante e capitale adeguabile annualmente secondo un parametro determinato, approvata con decreto ministeriale n. 8279 del 6 luglio 1973;

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 42 (M-F) - rendita vitalizia differita a premio annuo, approvata con decreto ministeriale n. 8279 del 6 luglio 1973;

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 59 - rendita vitalizia differita adeguabile annualmente, a premio annuo costante, con controassicurazione, approvata con decreti ministeriali n. 8279 del 6 luglio 1973 e n. 12874 del 15 dicembre 1980;

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla

tariffa n. 10 - vita intera a premio annuo, pagabile fino all'ottantacinquesimo anno di età, approvata con decreto ministeriale n. 12874 del 15 dicembre 1980;

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 11 - vita intera a premio annuo temporaneo, approvata con decreto ministeriale n. 12874 del 15 dicembre 1980;

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 19 - vita intera a premio annuo temporaneo e capitale adeguabile annualmente secondo un parametro predeterminato, approvata con decreto ministeriale n. 8279 del 6 luglio 1973;

clausola di adeguamento automatico annuale delle prestazioni garantite in contratti collettivi fruenti della copertura assicurativa risultante dalla combinazione della tariffa 25 U - mista a premio unico (approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1980, n. 12871), tariffa 25 - mista a premio annuo (approvata con decreto ministeriale 20 novembre 1976, n. 10439) e tariffa 30 - capitale differito con controassicurazione di un capitale crescente, a premio annuo (approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1973, n. 8279);

clausola di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata in contratti collettivi, da applicare a tariffa 42 U - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione (approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1975);

clausola di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare a contratti collettivi in tariffa 42 - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione;

clausola di adeguamento automatico delle prestazioni garantite, da applicare alla tariffa A.I.L. - assicurazione delle indennità di licenziamento, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942.

Roma, addì 11 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6539)

DECRETO 11 novembre 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a Unione subalpina di assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 3 giugno 1982 della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino:

tariffa XII/E.C.U., relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in E.C.U. - European Courrency Unit, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7%.

Roma, addì 11 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6478)

DECRETO 19 novembre 1982.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza e di opzioni presentate dalla S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 15 febbraio 1982, della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, con rivalutazione annua gratuita della prestazione, delle relative condizioni di polizza e di tre opzioni al termine del differimento;

Vista altresì la domanda, in data 22 giugno 1982, della predetta società intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti l'adeguamento annuo facoltativo del capitale assicurato;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e relative condizioni di polizza e le sotto descritte opzioni, presentate dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa 33, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale liquidabile a scadenza o immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato, riva-

lutabile ogni anno gratuitamente in funzione della assegnazione all'assicurato di parte del rendimento realizzato dalla gestione di parte degli impieghi della società, confluiti in uno speciale fondo intero, denominato PRESS, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 33;

tariffa 71, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'assegnazione all'assicurato di parte del rendimento realizzato dalla gestione di parte degli impieghi della società, confluiti in uno speciale fondo interno, denominato PRESS, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 71;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale liquidabile immediatamente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza regolanti l'adeguamento annuo facoltativo del capitale assicurato, applicabili a contratti di assicurazione non fruenti della clausola di rivalutazione annua « PRESS », presentate dalla società dianzi indicata.

Roma, addì 19 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6537)

DECRETO 1° dicembre 1982.

Approvazione di tariffe di assicurazione e di clausole di adeguamento della prestazione assicurata, presentate dalla S.p.a. Lloyd Italico vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DALL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 19 agosto 1982 e 23 agosto 1982 della S.p.a. Lloyd Italico vita, con sede legale in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza nonché di alcune clausole di adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Viste le note tecniche, le condizioni di polizza e le clausole di adeguamento allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, nonché le clausole di assicurazione del seguito descritte, di cui alcune di sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Lloyd Italico vita, con sede in Genova:

tariffa 53/54 (M-F) - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare o per contratti in forma collettiva;

tariffa 58 (5-10) (M-F) - relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa 58 (M-F) - relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finché è in vita l'assicurato;

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 19 - mista adeguabile, a premio annuo costante (approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1973);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 48/52 (M-F) - rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982, n. 14403);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 45/49 (M-F) - rendita vitalizia differita, a premio unico (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982, n. 14403);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 46/50 (M-F) - rendita vitalizia differita a premio annuo costante, (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982, n. 14403);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 11 - mista a premio annuo, (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982, n. 14403);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 10 - mista a premio unico (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982, n. 14403);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 55 - mista crescente, a premio annuo e da uti-

lizzare nell'assicurazione in contratti collettivi, (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982, n. 14403);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 57/59 (M-F) - rendita vitalizia differita, adeguabile, a premio annuo costante con controassicurazione, (approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1973);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 47/51 (M-F) - rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982, n. 14403);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 53/54 (M-F) - rendita vitalizia differita adeguabile, a premio unico, con controassicurazione; (sopra indicata);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 01 vita intera a premio unico, (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982 n. 14403);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 02 vita intera, a premio annuo temporaneo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982, n. 14403);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare ai contratti di capitalizzazione, (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982, numero 14403);

clausola particolare di adeguamento annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa 58 (M-F) - rendita vitalizia immediata adeguabile, a premio unico (sopraindicata);

clausola particolare di adeguamento della prestazione assicurata da applicare alla tariffa 58 (5-10) (M-F) - rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia (sopraindicata).

Roma, addì 1° dicembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6541)

DECRETO 1° dicembre 1982.

Approvazione di alcune clausole di adeguamento delle prestazioni assicurate, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 23 agosto 1982 e 25 agosto 1982 della S.p.a. Italia assicurazioni, con sede legale in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di alcune clausole di adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate, sostitutive delle analoghe in vigore;

Viste le clausole di adeguamento allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti clausole di assicurazione, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, con sede in Genova:

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 3ind - mista adeguabile, a premio annuo costante (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 15R (M-F) - rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 9U (M-F) - rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 15U/C (M-F) - rendita vitalizia differita adeguabile, a premio unico, con controassicurazione (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 1V - vita intera a premio annuo, pagabile fino all'ottantacinquesimo anno di età (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 1U - vita intera a premio unico (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 1T - vita intera, a premio annuo temporaneo (in sostituzione del'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare ai contratti di capitalizzazione (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 9R (M-F) - rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 10U (M-F) - rendita vitalizia differita, a premio unico (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 10R (M-F) - rendita vitalizia differita, a premio annuo costante (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 3 - mista a premio annuo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 3U - mista a premio unico (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 7 - mista crescente, a premio annuo e da utilizzare nelle assicurazioni in contratti collettivi (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13581);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa A.I.L. - Assicurazione delle indennità di licenziamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1981, n. 13322).

Roma, addì 1° dicembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6540)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 dicembre 1982.

Misure transitorie per la commercializzazione del « Vino nobile di Montepulciano » vendemmia 1980 e precedenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del « Vino nobile di Montepulciano » e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che allo stato attuale non sono ancora operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nella vendemmia 1980 che alla data del 31 ottobre 1982 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento e di quello proveniente dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data risulta in giacenza ai fini dell'eventuale utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria per la corrente vendemmia 1982-1983 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di « Vino nobile di Montepulciano » avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentita al riguardo la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena quale depositaria dell'albo dei vigneti del « Vino nobile di Montepulciano » e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° novembre 1982 e fino al 31 ottobre 1983, il « Vino nobile di Montepulciano » derivante dalla vendemmia 1980 e quello derivante dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data del 31 ottobre 1983 risulti in giacenza dovranno utilizzare, ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena.

Dette fascette dovranno recare la dicitura « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicati sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intende imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(33)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 5 gennaio 1983 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Hannes Vogt, console generale di Svizzera a Milano;

Leopold Siefker, console generale della Repubblica Federale di Germania a Milano;

Gordon Andrew Pirie, console di Gran Bretagna a Milano;

Peter Klein, console generale d'Austria a Trieste;

Luigi Polastri, console onorario della Costa d'Avorio a Milano;

Laura Gisella Fernandez de Gambier, console onorario del Perù a Venezia.

(248)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciara e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Revicont fiduciaria S.p.a. », in Torino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Italfir società di revisione S.r.l. », in Prato (Firenze).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982 ha sospeso l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Effe e Erre fiduciaria e revisione S.r.l. », in Gardone Val Trompia (Brescia).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982 ha sospeso l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Danubio fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Milano.

(167)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato di Lodi e ufficio in Milano.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato di Lodi e ufficio in Milano, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(280)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Centercar, in Novara

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1982 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 48.996.900, dovuto dalla S.r.l. Centercar, in Novara, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Novara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si re dessero necessari.

(168)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta impresa di pulizie « Risso Eginia », in Savigliano

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1982 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 52.316.099 dovuto dalla ditta impresa di pulizie « Risso Eginia », in Savigliano (Cuneo), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. La intendenza di finanza di Cuneo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(169)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Autorizzazione per la fruizione del congedo ordinario relativo agli anni 1980 e 1981 entro il 31 dicembre 1983. (Ordinanza 30 dicembre 1982, n. 77).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vsto il decreto-legge 26 novembre 1980, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, nonché la legge di proroga del 6 agosto 1981, n. 456 ed il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, relativo alla disciplina per la Gestione stralcio dell'attività del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 1, quarto e quinto comma, della citata legge n. 187 del 1982, che ha previsto l'impiego, per le attività della gestione stralcio del commissario per le zone terremotate, del personale civile e militare già utilizzato per i compiti del commissariato e di quello eventualmente chiamato per avvicendamento;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che ha disciplinato la fruizione del congedo ordinario da parte di detti dipendenti;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 937, che ha previsto l'attribuzione ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni di ulteriori giornate di riposo;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, che all'art. 15 ha fissato in trenta giorni lavorativi il congedo ordinario per il personale civile dello Stato;

Vista la legge n. 113 del 1953, e successive integrazioni, che reca norme sulle licenze ordinarie di cui fruisce il personale militare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 274 del 18 maggio 1981, con la quale è stato disposto il godimento del congedo ordinario relativo all'anno 1980, da parte del personale in servizio presso il commissariato, sino al 31 dicembre 1981;

Vista l'ordinanza commissariale n. 465 del 19 dicembre 1981, con la quale si è disposto di autorizzare il personale, risultante ancora impegnato nella gestione successiva a quella commissariale, di fruire del congedo ordinario, in tutto o in parte, relativo agli anni 1980 e 1981, sino al 31 dicembre 1982;

Considerato che parte del personale che presta tuttora servizio presso la Gestione stralcio, o che vi ha prestato servizio nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 1982, non ha ancora potuto fruire, o comunque non potrà fruire, entro il termine del 31 dicembre 1982, del congedo ordinario relativo agli anni 1980 e 1981, come previsto dalla citata ordinanza n. 465 del 19 dicembre 1981, per le necessità connesse alla particolare attività prestata per la Gestione stralcio;

Ritenuto, inoltre, che il predetto personale non sarà posto in grado di fruire del congedo ordinario relativo all'anno 1982, entro il corrente anno e neppure nel semestre successivo, come richiesto dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, e che ricorrono, pertanto, i motivi per consentirne la proroga al 31 dicembre 1983, mentre ha potuto fruire delle quattro giornate di cui al punto *b)* dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937;

Ritenuta, pertanto, la necessità di consentire al personale suindicato il godimento del diritto al congedo ordinario relativo agli anni 1980, 1981 e 1982, sino al 31 dicembre 1983, a modifica ed integrazione di quanto previsto dall'ordinanza n. 465 del 19 dicembre 1981;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

A modifica di quanto previsto dall'ordinanza n. 465 del 19 dicembre 1981, il personale civile e militare che, tuttora, è impiegato per le esigenze della gestione stralcio del commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata è autorizzato a fruire del congedo ordinario relativo agli anni 1980 e 1981, per i periodi non ancora goduti, sino al 31 dicembre 1983. Il suddetto termine si applica anche al medesimo personale che è stato impiegato nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 1982.

Art. 2.

Il personale sopraindicato è autorizzato a fruire del congedo ordinario relativo all'anno in corso, oltre il termine previsto dall'art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sino al 31 dicembre 1983.

Napoli, addì 30 dicembre 1982

Il Ministro: FORTUNA

(282)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 13 gennaio 1983, n. 1.

Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952. Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; tasse sulle concessioni comunali.

Ai comuni

Alle province

Alle intendenze di finanza

e, per conoscenza:

All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia

All'Unione province d'Italia

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile

A tutti gli altri Ministeri

Ai signori prefetti della Repubblica

Ai signori presidenti delle giunte regionali

Ai signori presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano

Ai signori commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale

Ai signori commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano

Al signor presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Ai signori assessori regionali per le finanze e gli enti locali

Agli organi di controllo degli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario

Alle commissioni provinciali di controllo della Sicilia

Ai comitati e sezioni di controllo di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano, Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo

Alla Federazione italiana pubblici esercizi

Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato

All'Associazione generale italiana dello spettacolo

All'ANACAP

Alla F.I.P.

La presente circolare è diretta a fornire chiarimenti per quella parte della normazione tributaria, contenuta nel decreto-legge in oggetto, di più ravvicinata applicazione nel tempo.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il primo comma dell'art. 33 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 359 del successivo 31 dicembre ha, fra l'altro, stabilito che « con effetto dal primo gennaio 1983 sono aumentate . . . . . del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dal predetto decreto n. 639 e, per l'anno 1983, entro il 31 gennaio 1983 ».

Il secondo comma dello stesso articolo ha disposto che « per l'anno 1983 si applicano le tariffe massime ».

La particolare disposizione è diretta: **da un lato, ad** assicurare un livello di tassazione non inferiore a quello vigente nel 1982, inglobando nell'aumento automatico del 30 per cento l'addizionale di pari importo percentuale — istituita con l'art. 19 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 — la cui operatività era previsto che venisse a cessare con il 31 dicembre 1982; dall'altro lato, ad esaltare l'autonomia tributaria normativa del comune, riconoscendo ad esso un più ampio potere di manovra delle misure di tassazione.

Per una corretta interpretazione della normazione in discorso, certamente innovativa ma pur sempre riconducibile nell'ambito dei criteri cui si ispira la disciplina organica dei tributi in esame, occorre puntualizzare talune considerazioni che vengono qui di seguito esplicitate in ordine di progressivo avvicinamento alla soluzione del problema:

a) Il riferimento alle tariffe, come emerge chiaramente dal dettato della norma, deve intendersi fatto a quelle previste nella legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972, e successive modifiche). In altri termini, bisogna praticamente operare sostituendo agli importi indicati nelle tariffe « di legge » i nuovi importi; questa operazione di sostituzione va eseguita per l'intera serie di classi di comuni o, quanto meno, per la classe di appartenenza del comune e per quella immediatamente inferiore.

b) Per la determinazione dei nuovi importi di tariffa occorre prendere a base — sia ai fini dell'aumento automatico del 30 per cento, sia ai fini dell'ulteriore aumento discrezionale di pari percentuale — le tariffe previste nel decreto presidenziale n. 639 del 1972, raddoppiate dall'art. 26 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

c) Il comune, ovviamente nel rispetto dei termini e delle procedure prescritte, può avvalersi della facoltà di aumento fin dal 1983 ovvero differirne l'esercizio ad anni successivi. L'aumento discrezionale non può che essere di entità pari al 30 per cento (non sono, quindi, consentiti aumenti in misure inferiori né, ovviamente, superiori). Inoltre, l'aumento stesso deve essere di carattere generale (non può, quindi, essere limitato alla sola imposta sulla pubblicità od ai soli diritti sulle pubbliche affissioni; né può riguardare solo alcune tariffe — ad esempio solo quella relativa alla pubblicità di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972 —). Ciò, oltre che rispondere alla esigenza di mantenere inalterati i rapporti, disegnati dalla legge originaria del 1972, fra le tassazioni dei vari mezzi pubblicitari, è conseguenziale all'intento dell'art. 33 in discorso; intento, che già emerge dalle considerazioni svolte nei punti precedenti ma che ancor più chiaramente risulterà nel punto successivo.

d) Possono così venirsi a formare due distinte serie di tariffe (dovendosi intendere per « tariffe » — come già accennato — le misure massime di tassazione specificatamente quantificate in « legge »).

Ovviamente le due serie non potranno coesistere. Se il comune non intende avvalersi del potere di disporre l'ulteriore aumento del 30 per cento, opererà nell'ambito del suo territorio la serie di tariffe con la sola maggiorazione automatica del 30 per cento. Qualora invece il comune si attivi, con le dovute forme e nei prescritti termini, deliberando l'ulteriore aumento del 30 per cento, opererà sul suo territorio la serie di tariffe con la maggiorazione del 60 per cento (30 per cento automatico più 30 per cento discrezionale).

e) Nell'ambito di siffatte tariffe rimane fermo il potere del comune, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972, di determinare concretamente le misure di tassazione applicabili, nei sensi previsti dall'articolo stesso (oscillando tra i limiti massimi della classe di appartenenza e di quella immediatamente inferiore; per i comuni appartenenti alla settima classe: oscillando tra il limite massimo della classe medesima e lo stesso limite ridotto del 20 per cento). Eccezionalmente, per l'anno 1983, l'esercizio di tale potere è precluso; per tale anno le tariffe rimangono attestate sul massimo, e ciò vale sia per il caso in cui operino le tariffe con il solo aumento automatico del 30 per cento, sia per il caso in cui operino le tariffe con l'aumento del 60 per cento.

*
* *

A migliore chiarimento di quanto sopra esposto si forniscono alcune esemplificazioni, limitando l'indagine alla tariffa di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972 (pubblicità effettuata con striscioni).

Tale tariffa, per effetto del raddoppio stabilito nel decreto-legge n. 153/1980, venne così rideterminata:

comuni di classe I	L.	600
comuni di classe II	»	500
comuni di classe III	»	450
comuni di classe IV	»	220
comuni di classe V	»	200
comuni di classe VI	»	120
comuni di classe VII	»	60

Essa rappresenta la « base » per il calcolo degli aumenti, sia automatico che discrezionale.

1° CASO.

Il comune, per l'anno 1983, non intende avvalersi della facoltà di disporre « l'ulteriore aumento del 30 per cento », non adottando così alcuna deliberazione in proposito entro il 31 gennaio 1983.

In tale comune opererà per l'anno 1983 la seguente tariffa (con il solo aumento automatico del 30 per cento):

comuni di classe I	L.	780
comuni di classe II	»	650
comuni di classe III	»	585
comuni di classe IV	»	286
comuni di classe V	»	260
comuni di classe VI	»	156
comuni di classe VII	»	78

Essa sarà applicata nei limiti massimi per cui, ipotizzando che il comune in esame sia un comune di

seconda classe, la misura di tassazione 1983 sarà di L. 650 per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno.

Proseguendo il discorso per il successivo anno 1984 — semprechè, ovviamente, non intervengano modifiche nella attuale normazione — possono verificarsi le seguenti situazioni:

A/1) Il comune, anche per il 1984, non intende esercitare il potere di disporre « l'ulteriore aumento del 30 per cento », non adottando alcuna deliberazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972.

In questo caso continuerà ad operare in tale comune la surriportata tariffa 1983; essa continuerà ad applicarsi nella misura massima (per l'ipotesi testè fatta: L. 650), in ossequio al principio della proroga tacita contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972.

A/2) Il comune, anche per il 1984, non intende esercitare il potere di disporre « l'ulteriore aumento del 30 per cento »; intende però, per tale anno, avvalersi della cennata facoltà di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972 (facoltà che — ripetesi — gli è preclusa soltanto per il 1983).

In questo caso la tariffa che opererà, per il 1984, in tale comune sara ancora quella sopra riportata. Il comune però — nei termini e con le modalità stabilite nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972 — procederà a deliberare la misura di tassazione applicabile, scegliendo tra il limite della propria classe e quello della classe immediatamente inferiore. Sempre rimanendo nell'ipotesi fatta, potrà scegliere ad esempio la misura di L. 600 (misura che si trova tra gli importi di L. 650 e L. 586).

B) Il comune, per il 1984, intende esercitare il potere di disporre « l'ulteriore aumento del 30 per cento ».

In questo caso adotterà l'apposita deliberazione nei termini e secondo le modalità indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972. Conseguentemente la tariffa che opererà nel comune per il 1984 sarà la seguente:

comuni di classe I	L.	960
comuni di classe II .	»	800
comuni di classe III	»	720
comuni di classe IV	»	352
comuni di classe V .	»	320
comuni di classe VI	»	192
comuni di classe VII	»	96

La deliberazione comunale:

Potrà limitarsi a disporre soltanto « l'ulteriore aumento del 30 per cento »; nel qual caso, la tassazione sara quella massima (per l'ipotesi fatta: L. 800).

Potrà, altresì, recepire l'intendimento del comune di avvalersi della facoltà di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972; nel qual caso, la deliberazione determinerà la misura di tassazione applicabile (ad esempio: L. 750; importo che si trova tra L. 800 e L. 721).

2° CASO.

Il comune, per l'anno 1983, *intende avvalersi della facoltà di disporre « l'ulteriore aumento del* 30 *per cento », provvedendo così ad adottare l'apposita deliberazione entro il* 31 *gennaio* 1983.

In tale comune opererà per l'anno 1983 la seguente tariffa (con gli aumenti automatico e discrezionale):

comuni di classe I	L.	960
comuni di classe II	»	800
comuni di classe III	»	720
comuni di classe IV	»	352
comuni di classe V	»	320
comuni di classe VI	»	192
comuni di classe VII	»	96

La tariffa da applicare per il 1983 sarà quella massima per cui, continuando ad ipotizzare che il comune in esame sia un comune di seconda classe, la misura di tassazione sarà di L. 800 per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno.

Per il successivo anno 1984 possono verificarsi le seguenti situazioni:

A/1) Il comune intende lasciare inalterata, per il 1984, la descritta tariffa nella misura massima.

In tal caso basterà non adottare alcuna deliberazione per il 1984, tornando applicabile il principio della proroga tacita di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Rapubblica n. 639/1972.

A/2) Il comune intende lasciare inalterata la descritta tariffa, ma vuole esercitare la facoltà di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972.

In tal caso, nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972, determinerà la misura di tassazione applicabile scegliendo nel « ventaglio » previsto dallo stesso art. 4 (fissandola, ad esempio, in L. 780; importo compreso tra L. 800 e L. 721).

B) Il comune intende non confermare per il 1984 « l'ulteriore aumento del 30 per cento ».

In questo caso, nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972, adotterà apposita deliberazione nella quale manifesterà tale intendimento. Conseguentemente per il 1984 opererà in detto comune la seguente tariffa (con il solo aumento automatico del 30 per cento):

comuni di classe I	L.	780
comuni di classe II	»	650
comuni di classe III	»	585
comuni di classe IV	»	286
comuni di classe V	»	260
comuni di classe VI	»	156
comuni di classe VII	»	78

Con la detta deliberazione il comune:

Potrà semplicemente limitarsi a « non confermare »; nel qual caso si applicherà la tariffa nel limite massimo (per l'ipotesi fatta: L. 650).

Potrà, altresì, avvalersi della facoltà di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972 scegliendo nel « ventaglio » previsto dall'art. 4 medesimo (determinando, ad esempio, la misura di tassazione applicabile in L. 620 e, cioè, in un importo compreso tra L. 650 e L. 586).

* * *

Un'ultima annotazione va fatta per quanto concerne le maggiorazioni o riduzioni percentuali contemplate in misura fissa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972.

La percentuale prevista rimane invariata. Ad esempio: l'aumento del 150 per cento previsto nell'ultimo comma dell'art. 8 rimane « aumento del 150 per cento »; la riduzione alla metà prevista nell'ultimo comma dell'art. 14 rimane « riduzione alla metà ».

Altrettando dicasi per le variazioni percentuali, consentite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972, rimesse alla discrezionalità del comune; queste restano fissate nella misura deliberata.

Ovviamente siffatte maggiorazioni o riduzioni percentuali vanno operate con riferimento alle nuove tariffe (quella aumentata del 30 per cento, ovvero quella aumentata del 60 per cento).

* * *

Si reputa opportuno richiamare l'attenzione dei comuni sull'obbligo di trasmettere a questo Ministero - Direzione generale per la finanza locale, le eventuali delibere adottate per la maggiorazione delle tariffe « dell'ulteriore 30 per cento »; ciò ai sensi delle istruzioni contenute nella circolare n. 6 del 28 maggio 1982.

* * *

N.B. — In appendice alla presente circolare sono riportate le nuove tariffe (quelle con il solo aumento automatico del 30 per cento e quelle con gli aumenti automatico e discrezionale).

TASSE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il primo comma dell'art. 33 dello stesso decreto-legge indicato in oggetto, dispone altresì che « con effetto dal 1° gennaio 1983 sono aumentate: 1) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; ..... 3) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ».

Come già detto per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, gli aumenti in discorso operano sulle tariffe contemplate in « legge » (esse vengono, così, a rimanere attestate sul più alto livello conseguente all'aumento).

Gli aumenti hanno carattere automatico; per la loro applicazione, cioè, non è richiesta alcuna delibera comunale o provinciale.

Le tariffe sulle quali calcolare tali maggiorazioni sono quelle aggiornate per effetto dell'ultimo aumento (raddoppio) recato dall'art. 26 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Giova ribadire, in proposito, che l'addizionale del 30 per cento — istituita con l'art. 19 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 — ha cessato la sua operatività con la fine del 1982. Essa pertanto non ha alcuna ripercussione sulle misure di tassazione per il 1983 ed anni successivi.

In ossequio poi alla norma contenuta nel secondo comma del menzionato art. 33, per l'anno 1983, le nuove tariffe — come sopra aumentate — devono essere applicate nella misura massima.

Ovviamente, per l'anno 1984 e successivi — in costanza dell'attuale legislazione — il comune o la provincia potrà riprendere ad esercitare, nell'ambito delle nuove tariffe, il potere di scegliere le misure di tassazione nei limiti e secondo le modalità prescritti dal testo unico sulla finanza locale.

TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

L'art. 35 del decreto-legge n. 952 del 30 dicembre 1982 dispone l'aumento del 20 per cento delle tasse sulle concessioni comunali.

Tale aumento va calcolato prendendo a base gli importi di tassa, quali sono venuti a risultare per effetto dell'art. 18 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Siffatti importi « di base » sono stati, a suo tempo, specificatamente quantificati nelle circolari di questo Ministero n. 1 del 14 gennaio 1982 e n. 3 del 15 marzo 1982.

Le nuove misure di tassa (con l'aumento del 20 per cento) vanno applicate agli atti e provvedimenti per i quali il termine ultimo di pagamento della tassa, quale risulta stabilito nella legge disciplinante il particolare tributo, viene a cadere il 31 dicembre 1982 o successivamente a tale data.

Per gli arrotondamenti, alle cinquecento lire superiori, si rinvia alle considerazioni svolte nella circolare di questo Ministero n. 1 del 15 gennaio 1981.

L'ultimo comma dell'art. 35 consente poi — limitatamente alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 15 gennaio 1983 — che il versamento dell'aumento del 20 per cento venga effettuato senza applicazione di sanzioni, purchè eseguito entro il 31 gennaio 1983.

* * *

Le intendenze di finanza sono incaricate di inviare la presente circolare ai comuni ed alle province compresi nella propria circoscrizione.

Il Ministro: FORTE

NUOVE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(PER EFFETTO DELL'ART 33 DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1982, N. 952)

Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 639	Tariffe con il solo aumento automatico del 30%					Tariffe con l'aumento automatico del 30% e con quello discrezionale del 30%				
		Fino a 1 mese	Fino a 3 mesi	Fino a 6 mesi	Fino a 1 anno		Fino a 1 mese	Fino a 3 mesi	Fino a 6 mesi	Fino a 1 anno
8	Comuni di classe I	L. 1.092	L. 2.730	L. 3.900	L. 5.850	Comuni di classe I	L. 1.344	L. 3.360	L. 4.800	L. 7.200
	Comuni di classe II	L. 975	L. 2.340	L. 3.705	L. 5.460	Comuni di classe II	L. 1.200	L. 2.880	L. 4.560	L. 6.720
	Comuni di classe III	L. 780	L. 1.950	L. 3.510	L. 5.070	Comuni di classe III	L. 960	L. 2.400	L. 4.320	L. 6.240
	Comuni di classe IV	L. 702	L. 1.560	L. 2.730	L. 4.290	Comuni di classe IV	L. 864	L. 1.920	L. 3.360	L. 5.280
	Comuni di classe V	L. 585	L. 1.430	L. 2.535	L. 3.900	Comuni di classe V	L. 720	L. 1.760	L. 3.120	L. 4.800
	Comuni di classe VI	L. 520	L. 1.300	L. 1.950	L. 3.120	Comuni di classe VI	L. 640	L. 1.600	L. 2.400	L. 3.840
	Comuni di classe VII	L. 468	L. 1.170	L. 1.755	L. 2.730	Comuni di classe VII	L. 576	L. 1.440	L. 2.160	L. 3.360
9	Comuni di classe I		L. 780			Comuni di classe I		L. 960		
	Comuni di classe II		L. 650			Comuni di classe II		L. 800		
	Comuni di classe III		L. 585			Comuni di classe III		L. 720		
	Comuni di classe IV		L. 286			Comuni di classe IV		L. 352		
	Comuni di classe V		L. 260			Comuni di classe V		L. 320		
	Comuni di classe VI		L. 156			Comuni di classe VI		L. 192		
	Comuni di classe VII		L. 78			Comuni di classe VII		L. 96		
10	Comuni di classe I		L. 2.925			Comuni di classe I		L. 3.600		
	Comuni di classe II		L. 2.626			Comuni di classe II		L. 3.232		
	Comuni di classe III		L. 2.054			Comuni di classe III		L. 2.528		
	Comuni di classe IV		L. 1.755			Comuni di classe IV		L. 2.160		
	Comuni di classe V		L. 1.170			Comuni di classe V		L. 1.440		
	Comuni di classe VI		L. 884			Comuni di classe VI		L. 1.088		
	Comuni di classe VII		L. 286			Comuni di classe VII		L. 352		
11	Comuni di classe I		L. 2.925			Comuni di classe I		L. 3.600		
	Comuni di classe II		L. 2.340			Comuni di classe II		L. 2.880		
	Comuni di classe III		L. 1.950			Comuni di classe III		L. 2.400		
	Comuni di classe IV		L. 1.365			Comuni di classe IV		L. 1.680		
	Comuni di classe V		L. 975			Comuni di classe V		L. 1.200		
	Comuni di classe VI		L. 585			Comuni di classe VI		L. 720		
	Comuni di classe VII		L. 390			Comuni di classe VII		L. 480		
13	1) Autoveicoli con portata non inferiore a 30 quintali				L. 31.200	1) Autoveicoli con portata non inferiore a 30 quintali				L. 38.400
	Per ogni rimorchio				L. 20.800	Per ogni rimorchio				L. 25.600
	2) Altri autoveicoli				L. 26.000	2) Altri autoveicoli				L. 32.000
	Per ogni rimorchio				L. 15.600	Per ogni rimorchio				L. 19.200
	3) Motocarri e motocarrozzette				L. 15.600	3) Motocarri e motocarrozzette				L. 19.200
	Per ogni rimorchio				L. 10.400	Per ogni rimorchio				L. 12.800
	4) Veicoli spinti o trainati da forza non meccanica				L. 7.800	4) Veicoli spinti o trainati da forza non meccanica				L. 9.600

Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 639	Tariffe con il solo aumento automatico del 30%			Tariffe con l'aumento automatico del 30% e con quello discrezionale del 30%		
14	Comuni di classe I	L. 78.000		Comuni di classe I	L. 96.000	
	Comuni di classe II	L. 58.500		Comuni di classe II	L. 72.000	
	Comuni di classe III	L. 39.000		Comuni di classe III	L. 48.000	
	Comuni di classe IV	L. 19.500		Comuni di classe IV	L. 24.000	
	Comuni di classe V	L. 15.600		Comuni di classe V	L. 19.200	
	Comuni di classe VI	L. 11.700		Comuni di classe VI	L. 14.400	
	Comuni di classe VII	L. 7.800		Comuni di classe VII	L. 9.600	
15	Comuni di classe I	L. 3.900		Comuni di classe I	L. 4.800	
	Comuni di classe II	L. 3.120		Comuni di classe II	L. 3.840	
	Comuni di classe III	L. 1.950		Comuni di classe III	L. 2.400	
	Comuni di classe IV	L. 780		Comuni di classe IV	L. 960	
	Comuni di classe V	L. 598		Comuni di classe V	L. 736	
	Comuni di classe VI	L. 390		Comuni di classe VI	L. 480	
	Comuni di classe VII	L. 312		Comuni di classe VII	L. 384	
16	Comuni di classe I	L. 7.800		Comuni di classe I	L. 9.600	
	Comuni di classe II	L. 5.850		Comuni di classe II	L. 7.200	
	Comuni di classe III	L. 3.900		Comuni di classe III	L. 4.800	
	Comuni di classe IV	L. 1.950		Comuni di classe IV	L. 2.400	
	Comuni di classe V	L. 1.560		Comuni di classe V	L. 1.920	
	Comuni di classe VI	L. 1.170		Comuni di classe VI	L. 1.440	
	Comuni di classe VII	L. 780		Comuni di classe VII	L. 960	
		1° giorno —	Per ogni giorno successivo —		1° giorno —	Per ogni giorno successivo —
30	Comuni di classe I	L. 208	L. 52	Comuni di classe I	L. 256	L. 64
	Comuni di classe II	L. 195	L. 46,8	Comuni di classe II	L. 240	L. 57,6
	Comuni di classe III	L. 182	L. 39	Comuni di classe III	L. 224	L. 48
	Comuni di classe IV	L. 169	L. 31,2	Comuni di classe IV	L. 208	L. 38,4
	Comuni di classe V	L. 156	L. 26	Comuni di classe V	L. 192	L. 32
	Comuni di classe VI	L. 143	L. 20,8	Comuni di classe VI	L. 176	L. 25,6
	Comuni di classe VII	L. 130	L. 15,6	Comuni di classe VII	L. 160	L. 19,2

(288)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami, a tre posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente l'integrazione e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1978, n. 801, con il quale è stato approvato il programma di esami per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della suindicata Direzione generale, ed in particolare l'art. 3 della legge stessa, anche in relazione all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti la precedenza accordata nei pubblici concorsi agli appartenenti a categorie protette, nel limite, peraltro, dei posti tutt'ora scoperti nelle aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari e, comunque, a norma dell'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in misura complessivamente non superiore alla metà dei posti messi a concorso;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, e ritenuto che, per l'esiguità dei posti messi a concorso, nessun posto può essere accantonato per gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale;

Visto l'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, con il quale le amministrazioni dello Stato in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;

Visto l'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, in favore dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Tenuto conto che sono disponibili tre posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che pertanto può essere indetto un pubblico concorso per la copertura di detti posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1982 di autorizzazione a bandire concorsi pubblici, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1982, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 286;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa - settima qualifica funzionale, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per la regione Lazio.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

3) buona condotta;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali; laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, debitamente firmata, redatta su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la proprio responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina la sede assegnata e di permanervi per un periodo di almeno cinque anni;

m) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche nello schema allegato al presente bando.

Non si terrà altresì conto delle domande non firmate dal candidato o la cui firma non sia stata autenticata nei modi e nelle forme di legge.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile e diritto commerciale;

2) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) economia dei trasporti;

4) diritto internazionale pubblico;

5) diritto penale: istituti generali - delitti contro la pubblica amministrazione - delitti contro la fede pubblica - delitti contro il patrimonio;

6) elementi di statistica;

7) contabilità di Stato;

8) leggi sulla circolazione stradale o disciplina del traffico;

9) organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati che ne avranno fatto esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosterranno anche la prova scritta facoltativa che consisterà in una breve composizione in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese e tedesca.

Art. 5.

Diario delle prove scritte, comunicazione e documenti di identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte — che avranno luogo in Roma — sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT o BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta di identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Le prove scritte obbligatorie sono superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione dei relativi documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta al successivo art. 9.

I titoli suddetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purché vengano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti al possesso di titoli di preferenza o di precedenza.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e può sottoporre i vincitori stessi a visita medica di controllo da parte degli uffici sanitari compartimentali delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) uno dei titoli di studio indicati all'art. 2 del bando, in originale o copia in bollo autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina, ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quello del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato medico in bollo, rilasciato dal medico provinciale o U.S.L. o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) i candidati di sesso maschile produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici potranno limitarsi a produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovano alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma.

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

I concorrenti potranno fare riferimento ai documenti in possesso di questa amministrazione che non siano già scaduti secondo quanto precisato nel presente articolo.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - settima qualifica funzionale.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina stessa.

I vincitori del concorso devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1982
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 203

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Dati (da redigere a macchina o in stampatello) per esigenze meccanografiche

. . . .
cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

. . . .
data di nascita (giorno, mese e anno)

. . . .
luogo di nascita (comune e provincia. Stato di nascita solo per i nati all'estero)

. . . .
residenza (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia)

recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia) (se diverso dalla residenza)

diploma di laurea in

conseguito in data

presso l'Università di

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e del recapito suindicati (nel caso in cui sia avvenuto da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza).

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

a) di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'aumento del limite di età (specificare tutti i titoli e le condizioni che, ai sensi delle vigenti leggi, consentono l'aumento del limite massimo di età indicato all'art. 2 del bando);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (indicare in caso contrario i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse);

d) di non avere riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti);

e) di essere in possesso del sopraspecificato diploma di laurea in .,

f) di avere soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc.);

g) di non avere mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la durata del servizio prestato con la data di inizio e termine nonché la causa dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

h) di accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli, con l'impegno di permanervi per un periodo minimo di cinque anni;

i) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Per la prova facoltativa di lingue straniere, sceglie la lingua (o le lingue) . . . . (francese, inglese, tedesca).

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(che dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

(242)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Trieste.

Il rettore dell'Università degli studi di Trieste ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Dottorato di ricerca in «Matematica (applicata ai problemi economici)»:

Curricula: n. 2:
1) metodi per la ricerca operativa;
2) applicazioni in campo finanziario-attuariale.

Durata: 3 anni.
Posti: n. 5.
Sedi convenzionate: Venezia.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Dottorato di ricerca in «Fisica»:

Curricula: n. 3:
1) fisica fondamentale nucleare e subnucleare;
2) struttura della materia;
3) astrofisica.

Durata: 3 anni.
Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Udine.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore della suindicata Università, piazzale Europa n. 1.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario di esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(291)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 128, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino, dipartimento di elettrotecnica, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova: 16 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 17 febbraio 1983, ore 9,30.

(306)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, dipartimento di biologia, sezione genetica, via Celoria, 26, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di chimica organica, via Venezian, 21, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 marzo 1983, ore 9,30;
prova pratica: 4 marzo 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di matematica, via Saldini, 50, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova: 23 febbraio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, laboratorio di chimica organica, via Venezian, 21, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 14;
seconda prova: 26 febbraio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, sezione fisiologia generale e chimica biologica, facoltà di farmacia, via Saldini, 50, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova: 4 marzo 1983, ore 8,30.

(307)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 13 del 14 gennaio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 16 *«Veneziana», in Venezia*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di bibliotecario presso lo stabilimento ospedaliero Ospedali civili riuniti di Venezia.

Ospedale Gravina e Santo Pietro, in Caltagirone: Riapertura dei termini dei pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di capo servizi sanitari ausiliari e ad un posto di vigilatrice d'infanzia.

Unità socio-sanitaria locale n. 77, in Pavia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di operatore professionale collaboratore, ruolo sanitario, personale infermieristico, profilo professionale operatori professionali.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830150)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.